

LOTTO N° 2

CAPITOLATO TECNICO

Polizza di Assicurazione

“ALL RISKS”

(compreso Guasto Macchine)
CONTRO I DANNI MATERIALI E I DANNI INDIRETTI

La presente polizza è stipulata tra il Contrente

BRESCIA MOBILITA' Spa
Via L. Magnolini n. 3 – 25135 Brescia
C.F. 02246660985
N. CIG 7711475E78

e

Società assicuratrice

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata della polizza

dalle ore 24.00 del	30-06-2019
alle ore 24.00 del	30-06-2022

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	30-06
------------------------	-------

INDICE

Capitolo/Paragrafo

OGGETTO DELLA COPERTURA

* Sezione I Danni Materiali

ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

A) Settore Industriale

B) Settore Civile

C) Settore Commerciale

* Svolgimento dell'attività e limiti territoriali

DEFINIZIONI

*Assicurazione

*Polizza

*Contraente

*Assicurato

*Broker

*Società

*Premio

*Rischio

*Sinistro

*Indennizzo

*Guasto Macchine

*Fabbricati

*Macchinario

*Merce

* Oggetti d'Arte e Preziosi

* Veicoli iscritti al P.R.A.

SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI

CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE

SEZIONE I Danni Materiali

- 1) Danni materiali conseguenziali
- 2) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro
- 3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione
- 4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- 5) Spese peritali
- 6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna
- 7) Innovazioni nel rischio
- 8) Fenomeno elettrico
- 9) Spese ricerca guasto
- 10) Smarrimento di cose assicurate

- 11) Contraffazione di valuta
- 12) Spese di ammortamento e perdita di valuta
- 13) Perdita pigioni
- 14) Ricorso Vicini e/o Terzi
- 15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta
- 16) Ricorso dei locatari
- 17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o Terzi
- 18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
- 19) Valutazione merci
- 20) Quadri, Oggetti d'arte e Preziosi
- 21) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti
- 22) Opere di fondazione
- 23) Spese di collaudo
- 24) Coppie o serie
- 25) Compensazione fra partite
- 26) Deroga alla proporzionale
- 27) Assegni in bianco
- 28) Titoli quotati in borsa
- 29) Etichette
- 30) Controllo merci/rinuncia al diritto di recupero
- 31) Certificati rilasciati dall'Autorità
- 32) Anticipo indennizzi
- 33) Indennizzo separato
- 34) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione
- 35) Inattività
- 36) Buona fede e manutenzione
- 37) Rinuncia al diritto di rivalsa
- 38) Frazionamento del premio (valida se operante)
- 39) Reintegro dei valori assicurati
- 40) Spese aggiuntive per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei
- 41) Impiego mobile
- 42) Maggiori spese per mancato funzionamento
- 43) Guasto Macchine
- 44) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti
- 45) Recupero delle cose rubate
- 46) Precisazioni

SEZIONE II - Danni Indiretti

CONDIZIONI RELATIVE ALLA PARTITA PROFITTO LORDO

- 1) Oggetto dell'assicurazione
- 2) Definizioni
- 3) Somma assicurata
- 4) Periodo di indennizzo
- 5) Maggiori spese
- 6) Pagamento periodico degli indennizzi per i danni indiretti
- 7) Onorari dei periti
- 8) Cessazione dell'attività

- 9) Collegamento con la Sez. I – Danni materiali
- 10) Determinazione dei danni risarcibili
- 11) Indennizzo separato per ciascuna partita
- 12) Prolungamento del periodo di inattività
- 13) Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso
- 14) Dipendenza da Fornitori e/o Clienti
- 15) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua
- 16) Buona fede
- 17) Rinuncia all'azione di rivalsa

FRANCHIGIE / LIMITI DI RISARCIMENTO

Premessa

Franchigie e scoperti

Limiti di risarcimento

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 3) Modifiche dell'assicurazione
- 4) Aggravamento del rischio
- 5) Diminuzione del rischio
- 6) Facoltà di recesso
- 7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- 8) Oneri fiscali
- 9) Foro competente
- 10) Rinvio alle norme di legge
- 11) Delimitazione del rischio
- 12) Rischi esclusi dall'assicurazione
- 13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- 14) Ispezione delle cose assicurate
- 15) Obblighi in caso di sinistro
- 16) Esagerazione dolosa del danno
- 17) Procedura per la valutazione del danno
- 18) Mandato dei periti
- 19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- 20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale")
- 21) Assicurazioni presso diversi assicuratori
- 22) Limite massimo dell'indennizzo
- 23) Pagamento dell'indennizzo
- 24) Gestione del Contratto
- 25) Forma delle Comunicazioni
- 26) Interpretazione del Contratto
- 27) Clausola Broker
- 28) Obbligo a fornire i Dati sull'andamento del Rischio
- 29) Coassicurazione e delega (clausola opzionale)
- 30) Tracciabilità dei flussi finanziari

ALLEGATO (A) - CLAUSOLE OPERANTI

- 1) Assicurazione con dichiarazione di valore
- 2) Decentramento Macchinari/Merci presso altre località

CONDIZIONI SPECIALI

VINCOLI

OGGETTO DELLA COPERTURA

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a risarcire all'Assicurato:

SEZIONE I - DANNI MATERIALI

Tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'articolo 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ENTI ASSICURATI

Si conviene tra le Parti - agli effetti della determinazione degli enti assicurati - che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza, alla data di decorrenza della medesima gli enti in possesso, godimento, uso e comunque, in disponibilità dell'Assicurato o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi o per obblighi derivanti da disposizioni di legge.

Per gli enti che venissero ad entrare in possesso, godimento, uso o disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nell'ipotesi in cui l'Assicurato consegna gli enti in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

Del pari nell'ambito degli stabilimenti possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed ai macchinari, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Per enti assicurati si intendono tutti i beni materiali come descritti al capitolo definizioni; sono escluse le reti (gas acqua etc, anche aeree ed interrato) esterne alle ubicazioni.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

A) ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO – SETTORE INDUSTRIALE (a titolo esemplificativo ma non limitativo)

Brescia Mobilità e le società assicurate hanno per oggetto, nei limiti previsti dalla legge, l'esercizio, in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate, delle attività connesse ed inerenti a:

1. gestione soste (autosili e parcheggi, parcometri)
2. noleggio al pubblico di veicoli elettrici
3. noleggio al pubblico di velocipedi compresa attività di riparazione e vendita
4. servizio trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano)
5. servizio noleggio autobus
6. servizio di trasporto riservato
7. organizzazione e gestione del servizio di car sharing
8. gestione e proprietà di impianti semaforici e sistemi di rilevazione delle infrazioni
9. Proprietà e gestione di sistemi di videosorveglianza esterna urbana
10. attività di studio della mobilità urbana ed analisi del traffico
11. Progettazione di infrastrutture dedicate alla mobilità urbana
12. attività di controllo del gas di scarico autoveicoli per Certificazione “Bollino Blu”
13. attività relativa all'erogazione di servizi di Officina autorizzata per veicoli privati
14. Progettazione e realizzazione di impianti elettrici industriali e civili, impianti di sicurezza, rilevazione incendi, domotica e telematica, impianti di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica
15. Gestione parcheggio “Freccia Rossa” sito in Brescia
16. Realizzazione, manutenzione e gestione di impianti fissi ed informatici, di ponti radio, impianti telefonici, di telecomunicazione ed elettronici in genere.
17. Realizzazione, manutenzione, proprietà e gestione di impianti fotovoltaici e/o solari destinati alla produzione di energia elettrica
18. Attività propedeutiche per la gestione dei servizi di trasporto della metropolitana di Brescia di persone e cose/animali con le connesse attività di programmazione, test, collaudo, organizzazione operativa ed amministrativa. Si intendono comprese le attività preliminari, complementari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive, ricreative, nella qualità di gestore, proprietario, conduttore e committente. Le attività vengono effettuate anche presso terzi. Si intende invece esclusa la gestione della metropolitana successivamente all'apertura al pubblico.

L'assicurato può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

I processi di lavorazione, l'esistenza di ingredienti e merci varie, il trattamento delle materie, gli impianti e i servizi tutti, sussidiari e non, sono quelli che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso solo l'impiego di energia nucleare (è tuttavia ammesso l'utilizzo di materiali o apparecchi radianti, ionizzanti o altri).

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi elencati nel predetto articolo anche partecipando ad enti, società o consorzi.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato, direttamente od a mezzo di enti, consorzi o società, può assumere la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dallo Statuto.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

L'assicurazione è perciò operante per i cicli completi di lavorazione e/o commercializzazione, nulla escluso nè eccettuato.

Si intendono altresì compresi depositi, servizi, uffici, CRAL aziendali, attività sociali, ricreative, sportive e altre aziendali tutte nell'ambito dell'attività industriale nonché quanto non eventualmente rientrante nei settori "Civile" e "Commerciale" che seguono.

B) SETTORE CIVILE

Uffici esterni agli stabilimenti produttivi, mense, abitazioni, servizi aziendali e altre dipendenze minori

C) SETTORE COMMERCIALE

Depositi, recapiti, filiali, dipendenze, altre ubicazioni, raccolta e immagazzinamento dei prodotti nonché di merci varie inerenti l'attività, comprese attrezzature, macchinari e mezzi.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' E LIMITI TERRITORIALI

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano nonché dell'Unione Europea, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Contraente: BRESCIA MOBILITA' SpA

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e cioè la Contraente BRESCIA MOBILITA' SPA, Brescia Trasporti Spa, Metro Brescia Srl e Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate.

Broker: il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società e cioè: **AON Spa.**

Società: l'impresa assicuratrice

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Guasto macchine: i danni di guasti e/o rotture ai macchinari derivanti da fenomeni di natura meccanica ed elettrica interna (salvo quelli compresi nella clausola "fenomeno elettrico), compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti ai macchinari stessi da:

- incuria, negligenza, imperizia;
- difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio;
- incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
- corpi estranei.

Non sono in ogni caso considerati "Guasto macchine" l'esplosione, lo scoppio e tutti gli altri danni alle cose assicurate garantiti dalla presente polizza e non rientranti nella presente definizione.

Fabbricati: Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, opere di presa, canali di adduzione delle acque, gli sbarramenti in genere, le gallerie di derivazione oltre a tutto quanto non é compreso nella definizione "Contenuto", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le

fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Contenuto: composto da

- Macchinari

Per macchinario si intendono macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), impianti, stampi, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici e simili, impianti fotovoltaici e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.

Si intendono altresì inclusi, per il loro "Valore a Nuovo", calcolatori, elaboratori elettronici, apparecchiature elettroniche in genere e simili nonché accessori, a meno che assicurati con polizze specifiche.

Sono pure compresi locomotori ed altri mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato o di terzi.

Con la medesima definizione di intendono: mobili, attrezzi, impianti, arredi, dotazioni varie, quadri, oggetti d'arte o di antiquariato e tutto quanto in genere é di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova ed esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni, nonché beni ed effetti personali di dipendenti e/o clienti e/o fornitori e quanto altro relativo alla gestione dell'azienda che non rientri nella definizione "merce" e "fabbricati" ovvero non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su mezzi di trasporto all'esterno del rischio per naturale destinazione.

- Merci

Per merce si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per l'attività dell'Assicurato, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, le parti di ricambio, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, il tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto. Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Sono altresì comprese nella partita "Merci" monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, valori, denaro e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

- Oggetti d'arte e preziosi

Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, preziosi e metalli e cose aventi valore artistico o affettivo.

- **N.B.:** Sono compresi nei "Fabbricati" e "Macchinari" anche eventuali beni in leasing, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione.

- Veicoli iscritti al P.R.A.

I mezzi mobili ruotati, targati e iscritti al P.R.A., adibiti ad autobus e granturismo di proprietà od in locazione, comodato, uso, o comunque nella disponibilità dell'Assicurato Brescia Trasporti Spa, o per i quali questo abbia un interesse assicurabile, utilizzati a qualsiasi titolo dall'Assicurato Brescia Trasporti Spa per la sua attività mentre si trovano all'interno delle ubicazioni nelle quali l'Assicurato Brescia Trasporti Spa svolge la sua attività.

Si intendono compresi anche eventuali autobus e granturismo in leasing e/o noleggio, salve le porzioni che eventualmente risultassero già coperte da apposita valida assicurazione.

SOMME ASSICURATE, TASSI E PREMI

Dettaglio delle somme assicurate per il conteggio del premio
Le somme verranno aggiornate e/o regolate con clausola di stima

1) Scheda BRESCIA MOBILITA' Spa

SEZIONE I) DANNI MATERIALI

Enti assicurati	Somme assicurate (€)	Tasso lordo Annuo %°	Premio lordo Annuo (€)
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	36.267.200,00		
2) Macchinario	46.247.300,00		
Totale Danni Diretti	82.514.500,00		

SEZIONE II) DANNI INDIRETTI

Periodo di indennizzo: 12 mesi

Profitto lordo assicurato	5.265.976,00		
--------------------------------------	--------------	--	--

2) Scheda BRESCIA TRASPORTI Spa

SEZIONE I) DANNI MATERIALI

Enti assicurati	Somme assicurate (€)	Tasso lordo Annuo %°	Premio lordo Annuo (€)
1) Fabbricati (anche per conto terzi)	9.947.900,00		
2) Macchinario	8.573.500,00		
3) Veicoli iscritti al P.R.A:	13.815.401,87		
Totale Danni Diretti	32.336.801,87		

SEZIONE II) DANNI INDIRETTI

Periodo di indennizzo: 12 mesi

Profitto lordo assicurato	37.756.318,00		
--------------------------------------	---------------	--	--

3) Scheda METRO BRESCIA

SEZIONE I) DANNI MATERIALI

Enti assicurati	Somme assicurate (€)	Tasso lordo Annuo %°	Premio lordo Annuo (€)
1) Fabbricati ed opere edili (anche per conto terzi)	539.600,00		
2) Macchinario	665.200,00		
Totale Danni Diretti	1.204.800,00		

SEZIONE II) DANNI INDIRETTI

Periodo di indennizzo: 12 mesi

Profitto lordo assicurato	=====		
--------------------------------------	-------	--	--

4) Scheda valida ed operante per tutte le società assicurate

SEZIONE I) DANNI MATERIALI

Enti assicurati	Somme assicurate (€)	Tasso lordo Annuo %°	Premio lordo Annuo (€)
Merci	3.000.000,00		
Totale Danni Diretti	3.000.000,00		

=====

CLAUSOLE, CONDIZIONI E GARANZIE

(che integrano e/o prevalgono, se per l'Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali di Assicurazione)

SEZIONE I - DANNI MATERIALI

1) Danni materiali conseguenziali

Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni, perdite, deterioramenti così risultanti.

2) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro

La Società, senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione e fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo nonché dell'ulteriore limite di risarcimento previsto a questo titolo, risarcisce:

- 2.1 le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e smaltire al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- 2.2 le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- 2.3 le spese, fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo, sostenute per rimozione e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio

3) Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'Art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Limite massimo dell'indennizzo), salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.

4) Onorari di architetti, professionisti e consulenti

Viene stabilito che in caso di sinistro l'indennizzo comprenderà gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

5) Spese peritali

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

6) Operazioni di carico e scarico - Movimentazione interna

Macchinari e Merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località descritte e/o nelle loro immediate vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

7) Innovazioni nel rischio

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

Con l'avvertenza che per le nuove località in costruzione e relativi macchinari, attrezzature e materiali di cantiere vale automaticamente il limite di indennizzo previsto nei limiti di polizza e l'Assicurato sarà tenuto a pagare il relativo premio al termine di ciascun anno in base al valore dei nuovi enti suddetti.

Per la porzione di valore eventualmente eccedente il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.

8) Fenomeno elettrico

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

9) Spese ricerca guasto

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di acqua o altre sostanze in essi contenute; inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia é prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

10) Smarrimento di cose assicurate

A parziale deroga dell'Art. 12 lettera E) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di smarrimento delle cose assicurate avvenute in occasione degli eventi per i quali é prestata l'assicurazione.

11) Contraffazione di valuta

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.

La garanzia viene prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro e € 4.000,00 per annualità assicurativa.

12) Spese di ammortamento e perdita di valuta

Fermo restando che in nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere indennizzo superiore ai limiti previsti per "denaro, titoli, valori, ecc." l'assicurazione relativamente ad effetti, titoli, assegni ecc. - è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento ecc. di tali effetti, titoli, assegni ecc. sottratti e/o danneggiati e/o distrutti.

Limitatamente a quegli effetti, titoli, assegni ecc. che, se non sottratti, danneggiati o distrutti, sarebbero stati negoziabili, la garanzia è prestata anche per eventuali mancati interessi da calcolare a decorrere dal giorno in cui sarebbe stata possibile la negoziazione e fino al giorno in cui l'ammortamento è diventato effettivo a tutti gli effetti, ma per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi e al tasso di interesse bancario creditore che sarebbe stato riconosciuto all'Assicurato, calcolato quale media tra i tassi attivi di interesse praticati all'Assicurato, nel periodo considerato, dalle varie aziende di credito di cui l'Assicurato stesso si serve abitualmente.

L'eventuale cessazione della polizza non interrompe il suddetto periodo di indennizzo per quei sinistri che siano occorsi prima della cessazione della polizza medesima.

L'estensione ai "mancati interessi" è prestata mediante un sovrappremio già incluso nei tassi esposti.

N.B.: Per effetti, titoli, assegni ecc. per i quali non sia ammessa la procedura di ammortamento, il periodo di indennizzo (fermo il limite di 3 mesi) si intende fino al giorno in cui, in sostituzione del titolo sottratto, sia possibile l'emissione di altro titolo e/o l'attuazione di altra forma di pagamento.

13) Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi e semprechè tale "perdita pigioni" non sia risarcibile nell'ambito della polizza Danni economici da interruzione di esercizio - Danni Indiretti.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

14) Ricorso Vicini e/o Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell'ambito degli stabilimenti in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, che colpisca le cose dell'Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso Vicini e/o Terzi".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

15) Beni di Terzi - Assicurazione per conto di chi spetta.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

16) Ricorso dei locatari

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti del massimale assicurato a questo titolo, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso dei locatari" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

17) Guasti fatti da Autorità, Assicurato o terzi

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da Terzi allo scopo di impedire e/o di arrestare l'evento dannoso previsto dalla presente polizza, anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

18) Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "Valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati" e le "Opere speciali", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per i macchinari, gli impianti, l'attrezzatura, l'arredamento, gli stampi, i modelli e altri enti rientranti nella definizione di "Contenuto" con esclusione solo dei Veicoli iscritti al P.R.A., il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione a "Valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento di indennità che aggiunto all'importo del danno di cui ad a) determina l'ammontare del danno calcolato in base al "Valore a nuovo";

- 2) Agli effetti della applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata (maggiorata ai sensi art. 1) all. A ed art. 26 Sez. 1 -Deroga proporzionale) risulti:
- a) superiore od eguale al rispettivo "Valore a nuovo": é dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale ripristino e ricostruzione: viene calcolato in base alla riduzione proporzionale tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro: diventa nullo;
- 3) In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Il pagamento del supplemento d'indennità é eseguito entro 30 giorni dall'eventuale atto di rinuncia alla ricostruzione o rimpiazzo ovvero da quando é terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e nella stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area, anche all'estero, ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell'Assicurato (fermo restando che se ne deriva aggravio di costi per l'Assicuratore, tale aggravio non verrà rimborsato dall'Assicuratore stesso), purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; resta altresì convenuto che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola; tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo.
- 5) L'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività o in attesa di attivazione.
- 6) E' data facoltà all'Assicurato di :
- a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
 - b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell'Assicurato;
 - c) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e/o sostituito;
 - d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
 - e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a), b), c), d).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.

- 7) I limiti di indennizzo verranno calcolati in base ai disposti dell'art. 1 All. A ed art. 26 Sez. 1 - Deroga alla regola proporzionale.
- 8) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

19) Valutazione merci

Si prende atto che i prodotti finiti fabbricati e/o commercializzati e/o smerciati dall'Assicurato si intendono assicurati, e come tali risarciti, al loro regolare prezzo di vendita contante, meno tutti gli sconti e spese a cui tali prodotti finiti sarebbero stati soggetti se nessun sinistro fosse avvenuto.

La suddetta condizione "prezzo di vendita" non sarà operante nel caso in cui la differenza tra tale "prezzo di vendita" e il valore determinato come da Condizioni Generali di Assicurazione fosse indennizzata nell'ambito della polizza "Danni economici da interruzione di esercizio - Danni Indiretti" di cui alla Sezione II.

In considerazione di tale ultima circostanza, il parametro utilizzato per il calcolo del premio sui prodotti finiti e sulle mercanzie sarà il prezzo di costo come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e non il "Prezzo di Vendita".

20) Quadri, oggetti d'arte e preziosi

Relativamente a quadri, sculture, preziosi e altri oggetti d'arte in genere, in caso di sinistro, il risarcimento sarà calcolato senza applicazione dei deprezzamenti previsti dalle Condizioni Generali stesse, bensì in base al valore di stima (se esistente) o all'equo valore di mercato all'epoca del sinistro, quale dei due risulti più elevato.

21) Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti

La Società risponde, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

22) Opere di fondazione

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponderà delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

23) Spese di collaudo

La Società risarcisce le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza, ma non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino alla concorrenza di € 110.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art. 1907 C.C.

24) Coppie o serie

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie.

Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Compagnia risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

25) Compensazione fra partite

A parziale deroga dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione (Assicurazione parziale), qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito dall'art. 19) delle Condizioni Generali di Assicurazione, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro).

26) Deroga alla proporzionale

Relativamente agli enti assicurati non soggetti alla "Assicurazione con dichiarazione di valore" e/o nel caso in cui tale condizione non sia operante, si conviene che a parziale deroga dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione delle regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%.

Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 20) delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

27) Assegni in bianco

Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è risarcibile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo risarcimento è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo risarcibile non potrà superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine, l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).

In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nessun risarcimento spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla

data dell'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.

28) Titoli quotati in borsa

Se vengono sottratti titoli quotati in borsa, il valore di essi è determinato in base al corso medio del listino ufficiale della Borsa di Milano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano, si prenderà per base il corso medio del listino ufficiale di quella borsa ove i titoli sono quotati, oppure il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato Borsa di Milano.

Se entro 12 (dodici) mesi dalla data del sinistro vengono recuperati i titoli rubati e questi nel giorno della riconsegna alla Ditta hanno un valore minore di quello che avevano nel giorno in cui è avvenuto il sinistro, la Ditta è obbligata a rimborsare alla Società solo quella parte dell'indennizzo che corrisponde al minor valore; se invece nel giorno della riconsegna hanno un valore maggiore, la Ditta assicurata sarà tenuta a rimborsare alla Compagnia l'indennizzo ricevuto, meno le spese sostenute. In caso di titoli non quotati, la determinazione dell'indennizzo, verrà effettuata secondo i più attendibili dati di mercato.

29) Etichette

In caso di danno a involucri, etichette e capsule, anche senza intaccare la merce assicurata, gli Assicuratori rimborseranno il costo di ricondizionamento della merce, nonché le spese di trasporto. Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di rispedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

30) Controllo merci/ rinuncia al diritto di recupero

Si conviene che in caso di danni alle merci assicurate, l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo dei prodotti parzialmente o totalmente danneggiati. Egli inoltre sarà il solo a stabilire se sia possibile ottenere un valore di recupero dai prodotti parzialmente danneggiati mediante loro rilavorazione e/o vendita.

In caso di recupero, l'Assicuratore rimborserà le spese di recupero e/o di ricondizionamento (stabilite secondo le metodologie dell'Assicurato), mentre in caso di distruzione l'Assicuratore rimborserà il valore della merce così distrutta, determinato secondo la presente polizza.

Nel caso l'Assicurato stabilisca che nessun recupero possa essere ottenuto, la Compagnia potrà richiedere idonea documentazione comprovante la definitiva distruzione dei prodotti parzialmente danneggiati.

Si precisa che tra le spese di ricondizionamento si intendono incluse (a titolo esemplificativo, ma non limitativo) anche le seguenti: costi di disimballo e/o reimballo; spese di rispedizione e/o trasporto; prove e/o controlli qualità; pulizia; ecc.

31) Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se la Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno della Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusura inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.)

32) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di richiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquanta%) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 250.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia di sinistro lo stesso non abbia potuto essere liquidato, ferme le condizioni di cui ai due precedenti comma di questo articolo, l'Assicurato avrà diritto ad un ulteriore acconto del 50% (cinquanta%) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso.

33) Indennizzo separato

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta della Spett.le Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 23) delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 23) per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

34) Riduzione e/o alienazione e/o cessazione

In caso di riduzione del rischio e/o dei valori e/o dei beni assicurati, nonché di alienazione di enti garantiti e/o di cessazione (in tutto e/o in parte) dell'attività - per qualunque causa - l'Assicurato/Contraente potrà chiedere la corrispettiva riduzione del premio e/o dei valori e/o l'anticipata risoluzione della polizza senza obbligo di pagamento delle penali eventualmente previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione e con diritto al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto in "pro-rata" per il periodo dal verificarsi delle suddette circostanze fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

35) Inattività

Se una località diviene inattiva, l'Assicurato, ferma la piena operatività delle condizioni/garanzie tutte, ha diritto alla riduzione del tasso per fabbricati e macchinari non inferiore al 50% di quello in corso. La corrispondente riduzione del premio (escluse le tasse) comincerà dal giorno successivo all'avvenuta notifica dell'inattività. Durante l'inattività è data facoltà dell'Assicurato di mettere in attività le macchine e gli impianti nei modi e nei tempi che la tecnica suggerisce allo scopo della loro conservazione e/o manutenzione e/o altre minori operazioni.

Se uno stabilimento inattivo viene rimesso in attività l'Assicurato è obbligato a darne comunicazione alla Società nel minor tempo possibile e ad integrare il premio per il rischio

singolo attivo, ai tassi originariamente pattuiti. Se il sinistro si verifica prima che l'Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi, la corresponsione dell'indennizzo avverrà solo dopo l'assolvimento di tali obblighi (ferma nel frattempo la validità delle garanzie/condizioni tutte).

36) Buona fede e manutenzione

In deroga agli artt. 1 e 4 delle C.G.A., l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell' Assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o incomplete od inesatte dichiarazioni siano avvenuti in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi e uffici.

Si precisa altresì che non costituiranno pregiudizio per la risarcibilità di eventuali sinistri:

- a) l'eventuale esistenza nei locali contenenti i beni assicurati, di merci e/o altri beni di terzi, qualunque sia la loro natura, qualità e quantità;
- b) eventuali inadempimenti di una o più disposizioni contenute nella presente polizza, avvenuti presso ubicazioni non gestite dall'Assicurato, sulle quali egli non esercita controllo diretto e/o totale;
- c) ogni altra circostanza in cui l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

37) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato, clienti e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

Si precisa inoltre che la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, a qualsiasi azione di rivalsa prevista dal Codice Civile che possa spettarle nei confronti di AGI (Auto Guidovie Italiane S.p.A.), a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione verso AGI e SIA (Società Italiana Autotrasporti) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione verso SIA.

38) Frazionamento del premio (valida se richiamata nel frontespizio di polizza)

Di comune accordo tra le Parti si conviene di frazionare il premio in rate periodiche (semestrali, trimestrali ecc.) come indicato nel frontespizio di polizza. L'accordata facilitazione per tale pagamento frazionato non altera nè menoma l'obbligo dell'Assicurato di completare il pagamento del premio anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.

39) Reintegro dei valori Assicurati

I valori assicurati con la presente polizza non saranno ridotti a seguito di sinistro, salvo il caso di limiti di indennizzo per i quali fosse espressamente previsto un massimo risarcimento "annuo".

40) Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei.

Sono risarcibili le spese addizionali per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purchè tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza.

41) Impiego mobile

Gli impianti ed apparecchi assicurati possono essere utilizzati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

42) Maggiori spese per mancato funzionamento (afferre le apparecchiature elettroniche, compresi i componenti, le apparecchiature elettriche in genere e le apparecchiature EDP)

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- l'uso di apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizio da Terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata
- derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'assicurato per la riparazione od il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

La società risponde per ogni sinistro fino al massimo indennizzo giornaliero (se convenuto) riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio od impianto danneggiato, ma comunque non oltre 100 giorni.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale.

Nel determinare l'importo dell'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (fiere aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

43) Guasto macchine

La presente polizza assicura guasti e/o rotture di enti compresi nella partita "Macchinario", mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi i danni:

- causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

il tutto salvo che dovuto a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

44) Furto commesso con la complicità e/o partecipazione di dipendenti e/o da dipendenti

A parziale deroga dell'Art. 12 lettera E) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia risponde del furto commesso anche da dipendenti della Ditta e/o con la loro complicità e/o partecipazione semprechè si verifichino le seguenti circostanze:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

45) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali cose sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato

integralmente il danno a termini di polizza. Tuttavia la Società si impegna a consentire all'avente titolo di riacquistare, qualora lo richieda, la proprietà delle cose ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, le cose restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per le cose medesime.

Ove le cose rubate vengano recuperate, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per le cose recuperate, soltanto i danni patiti dalle medesime in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che le cose sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, le cose restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per le cose medesime, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dalle cose in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

46) Precisazioni

Degrado trasformatore

Limitatamente alla garanzia Guasti Macchine, per i trasformatori con oltre 12 anni di esercizio, il degrado degli avvolgimenti è pari al 5% per ogni anno o sua frazione, con il massimo del 50%; il degrado dei pacchi lamellari costituenti il nucleo è pari al 2% per ogni anno o sua frazione con il massimo del 30%. -

Degrado motori ciclo otto o diesel

Limitatamente alla garanzia Guasti Macchine, per i danni a teste e superfici dei pistoni dei motori, il degrado d'uso previsto è del 10% annuo con il massimo del 50%.

SEZIONE II DANNI INDIRETTI

1) Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare le perdite di profitto lordo conseguenti ad una mancata o ridotta capacità produttiva degli enti assicurati causata:

A) da un evento previsto dalla Sezione I Danni Materiali

che abbia colpito beni assicurati, e che abbia dato luogo ad un danno diretto indennizzabile, senza tener conto di eventuali franchigie

B) da un provvedimento od ordine della Pubblica Autorità, motivato da un evento previsto dalle polizze di cui al punto A) precedente.

Sono comprese, nel limite della somma assicurata, le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute allo scopo di evitare o ridurre la perdita di profitto lordo.

2) Definizioni

a) per capacità produttiva si intende il normale funzionamento dei beni assicurati, così come stabilito dal Contraente, e del quale la Società ha preso atto, ivi compresi i fermi tecnici e di manutenzione.

b) per perdita di profitto lordo si intendono le perdite economiche che in caso di interruzione o riduzione della capacità produttiva, resteranno a carico dell'assicurato, determinate facendo riferimento alla contabilità dell'assicurato, ed in particolare al Conto Economico dei beni assicurati.

3) Somma assicurata

Premesso che l'assicurato:

I) prestabilisce annualmente i propri programmi di produzione, in base alle reali capacità produttive degli impianti e dei beni, tenuto conto dei coefficienti di utilizzo e affidabilità, e quindi delle fermate sia per manutenzioni programmate che per cause accidentali ricorrenti

II) intende assicurare le perdite economiche come sopra definite ai punti 1 e 2,

III) si impegna a comunicare alla Società, all'inizio di ogni periodo assicurativo, il prospetto di calcolo della Somma Assicurata,

ciò premesso,

la Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione dell'Assicurato.

IV) Leeway clause

Fermo restando che la presente non è configurabile come assicurazione con "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, la Società non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle operazioni previste dall'art. III.

Ove però risultasse che al momento del sinistro la somma assicurata era insufficiente di oltre il 30% si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art. 1907 C.C.

Resta inoltre inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle altre spese risarcibili ai sensi di polizza.

V) Calcolo del Premio

Conseguentemente a quanto sopraesposto, il premio anticipato è versato come acconto, e l'Assicurato si impegna a denunciare alla Società, dopo il termine di ogni periodo assicurativo, l'effettivo ammontare della somma assicurata durante il periodo trascorso.

Le parti si impegnano, nell'ambito del 30 % della somma assicurata, a pagare o rimborsare le differenze risultanti dal calcolo del premio effettivo.

Il pagamento dei premi dovuti sarà effettuato come previsto all' Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4) Periodo di indennizzo

E' il periodo che ha inizio al momento del sinistro, e termina non appena ristabilita la capacità produttiva degli impianti o viene revocato il provvedimento della Pubblica Autorità che ne impediva l'attività e/o la produzione.

Il periodo non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione della polizza, avvenute dopo la data del sinistro.

Il periodo massimo di indennizzo è stabilito in 12 (dodici) mesi consecutivi, a partire dal sinistro.

4.1 Periodo di indennizzo per apparecchiature EDP

Per danni ad EDP (sistema informatico, CED, telecontrolli) il periodo massimo di indennizzo è stabilito in giorni 100= (cento) con franchigia di giorni 3= (tre).

5) Maggiori spese

5.1

Qualora l'Assicurato, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, sostenesse spese per diminuire od eliminare la ridotta o mancata capacità produttiva o il protrarsi del tempo di tale riduzione o mancanza, dette spese saranno indennizzate entro il limite massimo corrispondente all'indennizzo che sarebbe stato dovuto per la mancata o ridotta capacità produttiva che tali spese hanno evitato.

5.2.

Le maggiori spese necessarie e sostenute per la prosecuzione dell'attività a seguito di danno alle attrezzature EDP (sistema informativo, CED, telecontrollo) sono indennizzate fino alla concorrenza della somma prevista a questo titolo, senza applicazione dell'art.1907 C.C.

Ove i danni a dette attrezzature provocassero interruzione od intralcio nell'esercizio di altri impianti, le ulteriori maggiori spese sostenute per la prosecuzione dell'attività saranno indennizzate nei limiti previsti alla Sezione "Franchigie / Limiti di Risarcimento"

6) Pagamento periodico degli indennizzi per i danni indiretti

In caso di sinistro, una volta che le operazioni peritali abbiano permesso di stabilire con ragionevole approssimazione la durata dell'interruzione, o riduzione, della capacità produttiva, e conseguentemente di calcolare con ragionevole approssimazione l'indennizzo spettante, tale somma sarà corrisposta in rate mensili posticipate.

La prima rata a far tempo trenta giorni dopo la redazione dell'atto di amichevole liquidazione, o del verbale di perizia, che stabilisce il periodo e la somma sopramenzionati. L'Assicurato si impegna a comunicare alla Società ogni evento che possa portare ad una riduzione, o prolungamento, del periodo di interruzione o riduzione preventivato.

Il disposto del presente art. 6) sarà applicabile solo nel caso in cui l'indennizzo spettante come sopra calcolato, sia superiore a Euro 1.500.000,00.

L'importo della rata mensile non potrà essere superiore a Euro 1.100.000,00.

Anticipo degli Indennizzi

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

7) Onorari dei periti

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 200.000,00 per sinistro, senza applicazione dell'art.1907 c.c., in eccesso al limite di indennizzo.

La Società rimborserà in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

8) Cessazione dell'attività

La Società non sarà tenuta a corrispondere l'indennizzo quando l'attività venga a cessare definitivamente dopo il sinistro.

L'attività si considera ripresa anche quando la produzione venga riattivata con impianti diversi, ed in altro luogo, da quelli usati al momento del sinistro, purchè di equivalente o maggiore portata economica, e ciò anche se la attività nel luogo originario cessi per provvedimento della Pubblica Autorità.

Se invece l'attività cessasse definitivamente, la Società, in luogo dell'indennizzo previsto dalla presente polizza, pagherà un indennizzo pari al 20 % (venti) dell'importo del danno

indennizzabile (al lordo della franchigia) dalla Sezione I Danni Materiali, senza applicazione della franchigia prevista dalla presente polizza.

9) Collegamento con la Sez. I - Danni Materiali

La Società in corrispettivo del versamento dei premi convenuti e per la durata della presente polizza, alle condizioni tutte in essa stabilite, si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni economici derivanti da un evento contemplato dalla Sezione I - Danni Materiali.

Conseguentemente per i rischi coperti, le esclusioni e quant'altro di applicabile, varranno le condizioni previste dalla Sezione I – Danni Materiali. Non si terrà conto comunque di eventuali franchigie previste per la Sezione I – Danni Materiali.

10) Determinazione dei danni risarcibili

La determinazione dei danni viene eseguita al più presto possibile calcolando:

- 1) la normale produzione nei 12 mesi antecedenti al sinistro, se in detto periodo fossero intervenute fermate programmate per manutenzione straordinaria, se ne terrà conto con opportuni correttivi
- 2) il periodo presumibile di interruzione o riduzione della capacità produttiva, e la produzione programmata in detto periodo
- 3) le circostanze che avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione programmata nel periodo di cui al punto 2), se il sinistro non fosse avvenuto
- 4) si stima la produzione recuperabile dal sistema

L'indennizzo sarà pari all'importo della perdita di profitto lordo (art. 2 b) di cui al punto 2), tenendo conto di quanto precisato ai punti 3) e 4).

10.1

In relazione al disposto dell'art. 8 - cessazione dell'attività -, si precisa che i lavori di "riparazione e/o rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

10.2

Qualora l'Assicurato non intendesse far eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà al risarcimento dei danni sofferti, in conformità all'art. 8 - cessazione dell'attività -

11) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, tutto quanto previsto dall'art. 10 "Determinazione del danno" sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

12) Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Società risponde anche delle perdite conseguenti a prolungamento o sospensione dell'attività causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

13) Impedimento o difficoltà di accesso da parte delle Autorità Civili e/o per danni a vie di accesso

Sono considerate inattività - e quindi periodi di indennizzo effettivi - anche le seguenti interruzioni o interferenze:

- a) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi per ordine delle Autorità , in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali- , che abbia colpito edifici o enti in genere vicini ai locali e/o luoghi stessi, non occupati dall'Assicurato nè sotto il suo diretto controllo, compresi quelli di aziende controllate o consociate;
- b) quando si verifica un impedimento e/o difficoltà di accesso e/o di uscita ai/dai locali e/o luoghi in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali- , che abbia colpito le vie di accesso a e/o uscita da e/o di comunicazione con i locali/luoghi stessi, poste nel raggio di 5 (cinque) km dall'ubicazione in cui si è verificata l'interruzione o interferenza dell'attività;
- c) quando la ripresa normale dell'attività dichiarata è impedita per ordine delle Autorità in conseguenza di un evento non escluso a termini della sezione I -Danni Materiali- avvenuto nei luoghi indicati nella Sezione I stessa;

In nessun caso la Società risponderà per più di 60 giorni consecutivi per le interruzioni o interferenze di cui sopra.

14) Dipendenza da Fornitori e/o Clienti

Qualora uno dei fornitori e/o clienti dell'Assicurato, ovunque nel Mondo, sia colpito da un sinistro causato da un evento non escluso di cui alla Sezione I -"Danni Materiali"- e tale sinistro causi un'interruzione o intralcio di attività dell'Assicurato stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate con la detta SEZIONE I, e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per l'interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle Condizioni previste dalla presente SEZIONE II - Danni Indiretti, nel limite del 20% delle somme assicurate o altro limite eventualmente previsto nella clausola "limiti di risarcimento".

15) Forniture pubbliche o private di energia elettrica, gas, acqua

Si conviene che verrà risarcita la perdita risultante da interruzione od intralcio dell'attività, causata da sinistro che abbia colpito una qualsiasi centrale, sottostazione, linea o impianto per la produzione o distribuzione di elettricità, acqua o gas (siano esse di proprietà pubblica o privata), incluse dighe, bacini o simili, della quale l'Assicurato si serve per ottenere elettricità, acqua o gas (siano essi utilizzati come forza motrice, come materia prima o altro), sempreché tale sinistro sia dovuto a un evento non escluso a termini della SEZIONE I -"Danni Materiali".

16) Buona fede

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei locali, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

17) Rinuncia all'azione di rivalsa

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - a qualsiasi azione di rivalsa quale prevista dal Codice Civile che potesse spettarle nei confronti di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, società controllanti, controllate, collegate e/o consociate nonché di terzisti, depositari, proprietari di immobili tenuti in locazione dall'Assicurato, clienti e in genere persone e/o società che abbiano rapporto d'affari con l'Assicurato, di associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con l'Assicurato per le sue attività od utilizzare suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione per ottenere il risarcimento del danno subito contro il responsabile (salvo per la parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione).

Ugualmente la Società rinuncia a invocare la condizione "Assicurazione presso diversi assicuratori" (o simili), nei casi in cui l'Assicurato abbia rilasciato a terzi (prima del sinistro) manleva e/o abbia assunto l'onere di provvedere all'assicurazione, a condizione che l'Assicurato non benefici egli stesso dell'assicurazione stipulata da detti terzi (salvo per la parte eventualmente rimasta scoperta di assicurazione sotto questa polizza).

Si precisa inoltre che la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, a qualsiasi azione di rivalsa prevista dal Codice Civile che possa spettarle nei confronti di AGI (Auto Guidovie Italiane S.p.A.), a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione verso AGI e SIA (Società Italiana Autotrasporti) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione verso SIA.

FRANCHIGIE / LIMITI DI INDENNIZZO

Premessa alle franchigie, scoperti e limiti di indennizzo

Ai fini dell'applicazione delle eventuali franchigie, scoperti e/o limiti di indennizzo più avanti indicate/i, le Parti convengono di attribuire il seguente significato ai termini che seguono:

- * Terremoto:
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
- * Inondazioni e/o alluvioni:
fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili;
- * Allagamento:
qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni;
- * Eventi Sociopolitici:
scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio, sia che vengano perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato ancorché non identificate o non identificabili, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali;
- * Autocombustione:
combustione spontanea senza sviluppo di fiamma;

FRANCHIGIE

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti importi:

A) Sezione I - Danni Materiali

a) per tutti i danni: franchigia fissa per sinistro di € 5.000,00.

RIDOTTA A:

- b) per danni ad apparecchiature elettroniche (compresi i componenti), apparecchiature elettriche ad attrezzature EDP (furto e/o rapina inclusi) € 500 per sinistro
- c) per danni a valori franchigia fissa di € 250 per sinistro
- d) per furto e/o rapina non a valori franchigia fissa di € 1.000 per sinistro
- e) per contraffazione di valuta franchigia fissa di € 100 per sinistro
- f) per danni a paline, trasmettitori, biglietti franchigia fissa di 1.000 € per sinistro
- g) per danni a parcometri franchigia fissa di 1.000 € per sinistro
- h) per danni da fenomeno elettrico franchigia fissa € 500,00 per sinistro

AUMENTATA A:

- i) per Guasto Macchine: scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 10.000,00
- l) per eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
- m) per allagamenti scoperto 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto
- n) per terremoto scoperto 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 10.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto

B) Sezione II - Danni Indiretti

€ 50.000,00 per ciascun sinistro

- franchigia temporale di giorni 3 per sinistro da Guasto Macchine
- franchigia temporale di giorni 5 per terremoto, inondazioni, alluvioni e terrorismo
- franchigia temporale di giorni 3 per danni ad EDP (sistema informatico, CED, telecontrolli)

NOTE (alle franchigie e scoperti tutte/i) :

- Nel caso di "Assicurazione presso diversi Assicuratori", l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione e le franchigie e/o scoperti verranno detratte/i successivamente dall'importo così determinato, con l'avvertenza che la deduzione in tal senso a carico della presente polizza sarà data dalla differenza tra la deduzione effettivamente applicata dalla/e altra/e polizza/e coesistente/i e la deduzione prevista dalla presente polizza per lo stesso evento.
- Nessun'altra franchigia e/o scoperto che non sia qui sopra indicata/o sarà applicabile a questa polizza.

L I M I T I di INDENNIZZO

Relativamente alle coperture sottoindicate, resta convenuto che in nessun caso la Società sarà tenuta a indennizzare, per ciascuna ubicazione e in eccesso alle franchigie/scoperti innanzi stabilite/i, somma per ogni singolo sinistro superiore a:

A) Sezione I - Danni Materiali

a) Euro 45.000.000,00 per sinistro

RIDOTTO A (€):

- b) € 10.000.000,00 per sinistro e € 20.000.000,00 anno per terremoto e inondazioni - alluvioni
- c) € 12.000.000,00 per sinistro ed anno per terrorismo
- d) € 5.500.000,00 per sinistro e € 10.500.000,00 per anno per Ricorso Vicini e/o Terzi
- e) € 2.500.000,00 per sinistro e € 5.000.000,00 per anno per Spese di demolizione e sgombero
- f) € 20.000,00 per sinistro ed € 50.000,00 per anno per furto e/o rapina di valori e/o portavalori
- g) € 60.000,00 per sinistro ed € 120.000,00 per anno per furto e/o rapina non di valori
- h) € 2.000,00 per sinistro e € 4.000,00 per anno per contraffazione di valuta
- i) € 200.000,00 per sinistro e anno per il Guasto Macchine
- l) € 3.000.000,00 per nuove località
- m) € 2.000.000,00 per macchinari, merci, attrezzature decentrate presso il parcheggio di S. Eufemia.

NOTA: i seguenti limiti di risarcimento si intendono convenzionalmente compresi nell'ambito dei valori globalmente assicurati per le partite/località tutte di cui alla Sezione I - "Danni Materiali" - e non concorreranno a costituire quindi il valore di preesistenza" (cioè valore del bene al momento del sinistro).

Qualora per alcuno/i dei medesimi limiti fosse anche prevista una specifica partita per la quale sia stato corrisposto uno specifico premio, il limite medesimo si intenderà in aggiunta alla partita stessa.

B) Sezione II - Danni Indiretti

a) € 45.000.000,00 per sinistro

C) Sezione I – Danni Diretti e Sezione II - Danni Indiretti

Limite aggregato per sinistro ed anno della Sezione I - Danni Materiali e della Sezione II - Danni Indiretti, complessivamente considerate pari a:

- a) Euro 65.000.000,00 per sinistro ed anno RIDOTTO A:
- b) € 25.000.000,00 per sinistro e anno per danni da terrorismo
- c) 70% del valore di ogni ubicazione assicurata per danni da eventi atmosferici
- d) 40% del valore di ogni fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e € 20.000.000,00 per anno per danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti
- e) 40% del valore di ogni fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 10.000.000,00 per sinistro e € 20.000.000,00 per anno per danni da terremoto

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valide salvo quanto eventualmente derogato - in senso per l'Assicurato più favorevole - in questa polizza e/o successive appendici)

1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del **30/06/2019**.

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto. Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

3) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

4) Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

5) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto immediato dalla data della comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

6) Facoltà di recesso

Premesso che qualora si verifichi una variazione del rischio la Società, sei mesi prima della scadenza annuale, può richiedere motivatamente al Contraente la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali ed il Contraente entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione provvederà a riscontrare la richiesta o a formulare una controproposta, in caso di accordo tra le parti si provvederà alla modifica della polizza a decorrere dalla nuova annualità; in caso di mancato accordo la Società può recedere dalla polizza dandone comunicazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Contraente. Il recesso avrà effetto dalla scadenza dell'annualità. Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta avrà la facoltà di ottenere dalla Società una proroga alle medesime condizioni in corso per un periodo massimo di 90 giorni ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effetto della proroga.

7) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza ha effetto dalle ore 24.00 del **30/06/2019** e scadenza alle ore 24.00 del **30/06/2022** e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2020 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2020, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

Si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o comunque prima della cessazione della polizza, è in ogni caso facoltà della Contraente, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, al fine di espletare o di concludere le procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni.

La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore.

Il premio relativo alla proroga verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite.

8) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

9) Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

10) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

11) Delimitazione del rischio

Come da "Oggetto della copertura Danni Diretti e Danni Indiretti" che precede.

12) Rischi esclusi dall'assicurazione

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire i danni causati da:

- A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
- B) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
 - a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri.
 - b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
 - c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
- C) dolo dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la Colpa Grave accertata con sentenza passata in giudicato dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;

- D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla SEZIONE I;
- E) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita, smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrati/e nel corso di inventari (se supportabili solo tramite evidenze di inventario.)

N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.

- F) perdite di mercato, salvo quanto previsto dalla Sezione II Danni Indiretti o altre apposite condizioni.
- G) danni indiretti di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dalla Sezione II Danni Indiretti o altre apposite condizioni.
- H) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private, ad eccezione di quanto garantito per "Portavalori".
- I) inquinamento di aria, acqua, suolo.
- L) Furto e rapina di veicoli iscritti al P.R.A.

La presente polizza non copre inoltre i danni di:

- M) deperimento, usura, logorio causati da naturale uso o funzionamento;
- N) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- O) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito dell'art. 7) "Innovazioni nel Rischio" delle clausole di polizza (e fino a concorrenza del relativo massimale).
Non sono in ogni caso esclusi (e non saranno pertanto limitati dal massimale suddetto) nè i danni da incendio, esplosione, scoppio, nè altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- P) normale assestamento, restringimento o espansione di : fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti.
- Q) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione" della SEZIONE I e dalle garanzie accessorie "prolungamento del periodo di inattività" e della Sezione II – Danni Indiretti - "Impedimento o difficoltà di accesso da parte di Autorità Civili e/o per danni a vie di

accesso"; Tutto quanto sopra (punti da A a P), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Si intendono esclusi i danni a:

- R) dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza;

13) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Tuttavia resta convenuto che le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

14) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

15) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizza del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento unicamente alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al momento del sinistro e del rispettivo valore.

16) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

17) Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Contraente.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

18) Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15);
verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 19;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni tutte di cui sopra sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei

patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

19) Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Macchinario, attrezzatura, arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- 3) **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, anche se non ancora versati, purchè dovuti. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
- 4) **Veicoli iscritti al P.R.A.:** - si stima il valore in relazione alla tipologia, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi tutti gli accessori forniti dalla casa costruttrice, ed ogni altro accessorio, attrezzatura o dispositivo che l'assicurato abbia installato o fatto installare per il servizio che deve svolgere il veicolo.

L'ammontare del danno si determina:

per i fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;

per macchinario, attrezzatura, arredamento e merci (punti 2 e 3) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore di recupero delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

per i veicoli iscritti al P.R.A. - in caso di danno parziale senza tener conto del degrado d'uso, verranno rimborsate le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate,

distrutte od asportate: l'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno totale verrà rimborsato, nel limite del capitale assicurato, il valore del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Si considera danno totale quello per cui il costo di riparazione eccede l'80 % (ottanta) del valore del veicolo al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del veicolo verrà rimborsato all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi 12 mesi dalla data di prima immatricolazione;

- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax, successivamente ai primi 12 mesi.

La Società rinuncia a qualsiasi diritto di recupero, pertanto l'Assicurato avrà pieno diritto al possesso ed al controllo di tutti gli enti danneggiati e riconoscerà alla Società qualsiasi recupero ottenuto dalla vendita o da altra loro utilizzazione.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell' articolo "Assicurazione Parziale" che segue.

20) Assicurazione parziale ("Regola Proporzionale") - art. 1907 C.C.

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Salvo ove espressamente derogato.

21) Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra é data facoltà all'Assicurato di chiedere il risarcimento assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di risarcimento a termini delle copertura assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 1910 del Codice Civile

22) Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

23) Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data del verbale definitivo di perizia di cui all'Art. 19 che precede, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'Art. 12 C).

Dietro richiesta della Spett.le Assicurata, tutto quanto sopra previsto sarà applicato a ciascuna partita e/o Sezione come se, ai soli effetti di detto art. 23) per ognuna di tali partite e/o Sezioni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita e/o Sezione un atto di liquidazione amichevole od un verbale di perizia.

I pagamenti in tal modo effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Si conferma comunque che le eventuali franchigie previste, saranno applicate all'insieme del sinistro e non ripetute per ciascuna "liquidazione separata".

24) Gestione del contratto

Brescia Mobilità Spa agisce anche in nome e per conto di Brescia Trasporti Spa, Metro Brescia Srl e Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate nella gestione del presente contratto ad eccezione dei sinistri la cui gestione verrà svolta in autonomia da Brescia Trasporti Spa per se ed in nome e per conto di Brescia Mobilità Spa, Metro Brescia Srl e Società direttamente od indirettamente collegate, controllate, consociate ed affiliate.

25) Forma delle comunicazioni

Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente polizza saranno valide anche se fatte e/o ricevute a mezzo raccomandata e/o telefax e/o lettera e/o e-mail e/o posta certificata o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

26) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

27) Clausola Broker

Alla Società di Brokeraggio **AON S.p.A.** è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker ai sensi del D. Lgs. N. 209 del 7 settembre 2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Le comunicazioni effettuate dal Contraente o dagli assicurati e ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società

28) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società si impegna a fornire al Contraente, con cadenza annuale e comunque su richiesta del Contraente, il dettaglio dei sinistri, indicando per ogni sinistro :

- numero del sinistro della Società;
- numero di sinistro del broker;
- data di accadimento ;
- stato del sinistro :
 - a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
 - b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
 - c) sinistri respinti – senza seguito (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, pertanto anche successivamente alla scadenza della polizza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, in formato excell, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato inoltro dei dati sopra indicati entro 15 giorni lavorativi successivi alla richiesta, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari al 3%° del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a €. 7.200,00

29) Coassicurazione e delega (opzionale)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che ciascuna di esse è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art.1911 del Codice Civile.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza e le singole

polizze emesse in applicazione alla stessa, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti la polizza ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della predetta Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di ogni polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La spettabile all'uopo designata Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a trattare e firmare gli atti per l'esecuzione e le eventuali variazioni di polizza, anche in loro nome e per conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di polizza, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote della Società Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Nel caso in cui la presente polizza sia aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di imprese, costituitasi a termini di legge, si deroga totalmente al disposto di cui all'art.1911 del C.C., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido nei confronti del Contraente/assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento quale Mandataria.

30) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'

.....

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali:

Art.6	(Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro);
Art. 7	(Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione);
Art. 9	(Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria);
Art.16	(Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti);
Art.17 e 18	(Procedura per la valutazione del danno e mandato dei Periti)
Art.21	(Assicurazioni presso diversi assicuratori, richiesta dell'indennizzo a ciascun assicuratore, esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori);
Art.23	(Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria).

IL CONTRAENTE

ALLEGATO (A) - ULTERIORI GARANZIE OPERANTI

1) Assicurazione con dichiarazione di valore

1. L'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite Fabbricati e Macchinario, comprendono il valore della totalità dei fabbricati, macchinari ed impianti, attrezzature, arredamento (anche all'aperto), modelli, stampi e simili enti costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con criteri indicati nelle Condizioni Particolari n. 18 (Assicurazione del costo di ricostruzione e/o rimpiazzo) da Società di Stima in data anteriore **al 01.01.2018** (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dall'Assicurato alla Società delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.
2. Limitatamente alle partite sopraindicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 20) delle Norme che regolano le Condizioni Generali di Assicurazione, salvo quanto previsto al comma b) del punto 4) che segue per le eccedenze di valore superanti il 30%.
Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non é considerata "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 II) comma del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 20) delle Norme che regolano le Condizioni Generali di Assicurazione.
3. L'Assicurato é tenuto a consegnare alla Società delegataria, successivamente al termine di ciascun periodo di assicurazione ed entro 12 mesi da detto termine, e quindi anche alla

scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla Società di Stima.

4. Le Parti si impegnano ad accettare le valutazioni risultanti dagli elaborati peritali ad a tradurli in "valori assicurati" come segue:
 - a) le valutazioni relative a fabbricati e/o macchinari già esistenti avranno automaticamente effetto retroattivo a partire dalla scadenza annuale immediatamente precedente , se i valori da esse risultanti saranno variati rispetto ai valori assicurati per ciascuna delle partite sopramenzionate;
 - b) le valutazioni relative a nuovi fabbricati e/o immissione di nuovi macchinari limitatamente alla parte che, al netto delle eventuali dismissioni, ecceda il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, avranno invece effetto dal momento in cui verrà data comunicazione dall'Assicurato ed emessa e perfezionata la relativa appendice da parte della Società. Per la parte di valori non eccedente il 30% dei valori di assicurazione preesistenti, l'Assicurato non è obbligato a darne comunicazione alla Società ed i valori stessi resteranno coperti di assicurazione con effetto retroattivo come per la valutazione di cui al precedente comma a);
5. Successivamente alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di una apposita appendice per l'aggiornamento di valori in base al rapporto inoltrato a cura dell'Assicurato come previsto al punto 3);
6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4)-a) e 4)-b), circa i quali l'Assicurato é tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essa pertinente, ad eccezione della parte eventualmente eccedente il 30% di cui al punto 4)-b) che precede, per la quale, in assenza di copertura, non sarà dovuto premio di regolazione per il periodo trascorso.

La stessa procedura verrà utilizzata per l'aggiornamento e/o regolazione in caso di diminuzione dei valori rispetto ai valori di assicurazione preesistenti.
7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma é rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso di 60 gg. da darsi con lettera raccomandata.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
8. Se l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione del rapporto d'aggiornamento la Società delegataria emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato in detto termine, la presente Convenzione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente appendice non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

2) Decentramento Macchinari/Merci

Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati con le partite macchinari e merci (sia in forma fissa che flottante) possono trovarsi e devono quindi intendersi garantiti anche presso altre località (dell'Assicurato e/o di terzi), comprese fiere, mostre e simili, nonchè per ricovero a seguito di sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze, fino a concorrenza, per ciascuna di tali altre località, di un massimale pari al 30% del capitale assicurato per tali partite, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, salvo quanto espressamente indicato nella tabella limiti di indennizzo.

CONDIZIONI SPECIALI

A maggior chiarimento l'attività svolta dagli Assicurati s'intende estesa a:

1. riparazione di veicoli compresa la manutenzione, la revisione e il montaggio e/o riparazione di pneumatici di cui alla Legge n. 122 del 5.02.1992.
2. installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e gestione degli impianti di segnaletica verticale, orizzontale, luminosa, temporanea e/o mobile, messaggistica variabile e dissuasori

VINCOLI

La polizza, cui il presente allegato si riferisce, s'intende vincolata nei soli confronti delle Società: **BANCA POPOLARE DI MILANO S.c. a r.l.**

La presente polizza, è vincolata **(limitatamente all'immobile ubicato in Via Serenissima, 3 BS)** a tutti gli effetti a favore della Banca Popolare di Milano S.C. a r.l. (in seguito denominato Istituto) con sede in Piazza F. Meda, 4 - 20121 MILANO, creditore ipotecario o privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento in data 21/07/2011 ricevuto dal Notaio Doti. Luigi Zampaglione repertorio 92077 raccolta 28732 e pertanto la Società Assicuratrice si obbliga a:

1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'istituto;
2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'istituto di concerto con il Contraente;
3. pagare esclusivamente all'istituto, sino alla concorrenza del Suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dall'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
4. notificare tempestivamente all'istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del Suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto, nel caso in cui la

polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali. è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;

5. notificare all'istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

6. non apportare alcuna variazione senza il consenso scritto dell'istituto.

Viene convenuto fra le Parti che la Compagnia Milano Assicurazioni Div. La Previdente, in virtù dell'atto stipulato in data 24/01/2011, Repertorio n. 90.393 Raccolta n. 27.862 del Notaio Dott. Luigi Zampaglione:

1) pagherà al Banco di Brescia spa, Filiale di BS 9 - 039 o all'Assicurato con il consenso della predetta Banca, creditrice di BRESCIA MOBILITA' SPA con sede in Brescia Piazza S. Padre Pio da Pietralcina n.1 qualsiasi risarcimento che sarà liquidato a termini di polizza e riguardante i danni subiti dai fabbricati (così come descritti in calce all'atto di mutuo) in conseguenza dei rischi previsti dalla garanzia incendio e rischi accessori;

2) manterrà valido a tutti gli effetti, e quindi operante, in caso di mancato pagamento dei premi da parte dell'Assicurato, il contratto di assicurazione, fino a quando non saranno trascorsi quindici giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata con la quale la Compagnia notificherà il mancato pagamento al Banco di Brescia.

In detto termine la banca potrà validamente regolare la posizione in via continuativa;

3) accetterà senza riserve, il pagamento dei premi da parte del Banco di Brescia e, se richiesta, rilascerà dichiarazioni di surroga;

4) salvo quanto previsto al punto 5) che segue, non disdeterà e/o recederà e/o storerà la presente polizza per alcun motivo e non apporterà alla stessa variazioni senza in consenso scritto del Banco di Brescia;

5) comunicherà al Banco di Brescia Filiale di BS 9 - 039 a mezzo lettera raccomandata con un preavviso non inferiore a 30 giorni, la sua volontà di recedere dal contratto per sinistro;

6) notificherà, inoltre, al Banco di Brescia Filiale di BS 9 - 039 tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

7) invierà al Banco di Brescia Filiale di BS 9 - 039 copia del presente impegno, che sarà parte integrante della polizza a margine indicata, nonché tutta la corrispondenza inerente allo stesso.

Si dichiara che il suddetto vincolo è il secondo riconosciuto dalla Compagnia.

La presente polizza, è vincolata a tutti gli effetti fino alla data del 31.01.2030, limitatamente al Parcheggio "Ospedale Nord", sito in Piazza Padre Pio da Pietralcina,1 a Brescia, per l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00, a favore della Banca Popolare di Milano S.C.a.r.l. (in seguito denominato Istituto) con sede in Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano , creditore ipotecario o privilegiato in virtù dell'atto di finanziamento sottoscritto in data 7 ottobre 2009 ricevuto dal Notaio Bossoni di Brescia repertorio n.75778, raccolta 18408 e pertanto la società Assicuratrice si obbliga a:

1. notificare tempestivamente l'avvenuto sinistro all'Istituto;

2. non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall'Istituto di concerto con il Contraente;

3. pagare esclusivamente all'Istituto, sino alla concorrenza del Suo credito, l'importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dall'Istituto stesso; la quietanza che quest'ultimo rilascerà per l'importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;

4. notificare tempestivamente all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l'assicurazione, nei soli confronti dell'Istituto e fino alla concorrenza del Suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio e il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata sia stata consegnata dall'Ufficio Postale all'Istituto, fermo l'obbligo per quest'ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l'Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell'intero premio dovuto; nel caso in cui la polizza sia emessa per garanzie plurime od abbinate oppure risultino assicurati complessi condominiali, è facoltà dell'Istituto chiedere lo scorporo della sola garanzia incendio e per i soli immobili colpiti da ipoteca, pagando la sola quota di premio corrispondente;

5. notificare all'Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;

6. non apportare alcuna variazione senza il consenso scritto dell'Istituto.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETÀ'

.....